

FISCO e TRIBUTI

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

NUMERO 14 - 7 AGOSTO 2015

NOTIZIE IN SINTESI



EXPO

Pagina 2



INTERESSI DI MORA

Pagina 3



PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MOD. 770/2015

Pagina 3

NEWS E INFORMATIVE



CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO

Pagina 4



COMUNICAZIONI ANOMALIE – IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA

Pagina 4



LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Pagina 6

APPROFONDIMENTO



GLI STUDI DI SETTORE PER IL 2014

Pagina 9

SCADENZARIO



SCADENZARIO DAL 16.08.2015 AL 15.09.2015

Pagina 12

Aderente a:

EXPO

Chiarimenti sulla disciplina Iva in merito a Expo Milano 2015

Si approfondiscono alcune risposte relative agli aspetti Iva, rimandando al documento per l'approfondimento in merito a quelle relative, ad esempio, alla costituzione di una SPV, alla disciplina relativa all'esercizio di un'attività commerciale da parte dei partecipanti, a quella dei partecipanti, nonché alla rivendita dei biglietti per l'esposizione. In tema di Iva, il documento ricorda come sulla base del cosiddetto accordo BIE stipulato l'11 luglio 2012 tra il Governo italiano e il *Bureau international des expositions* (BIE appunto), i Commissariati Generali di Sezione possono usufruire del regime di non imponibilità Iva per la realizzazione del proprio padiglione espositivo. La Circolare chiarisce che ciò vale per gli acquisti di beni e servizi e per le importazioni di beni relativi alla costruzione dell'intero padiglione, inclusa la parte adibita alle attività commerciali (ad esempio, ristorante, bar, negozio), poiché la struttura è riferibile nella sua interezza all'attività istituzionale dei Commissariati. Diversamente, non rientrano nel regime di non imponibilità le operazioni connesse al rifornimento, vettovagliamento e arredo degli spazi adibiti allo svolgimento delle attività commerciali, nonché le importazioni di articoli oggetto di vendita in loco. Rientra nel regime di non imponibilità Iva anche la locazione di appartamenti, da parte di un partecipante ufficiale, al fine esclusivo di consentire la partecipazione del proprio personale a Expo. In caso di applicazione dell'imposta, la stessa può essere recuperata attraverso l'emissione da parte del locatore italiano di una nota di credito entro un anno dall'effettuazione dell'operazione. Il medesimo regime di non imponibilità si applica anche con riferimento ai servizi di somministrazione di gas, elettricità e altre utenze, ma solo a condizione che i relativi contratti siano intestati al Commissariato Generale di Sezione. Non godono della non imponibilità Iva gli acquisti di beni e/o servizi per lo svolgimento di un'attività commerciale, a prescindere dal soggetto che li effettua (partecipante ufficiale o non ufficiale). Pertanto, gli acquisti da parte di un Commissariato Generale di Sezione, da un'impresa italiana, di prodotti alimentari destinati a essere rivenduti al pubblico presso il punto ristoro del suo padiglione non possono fruire del regime di non imponibilità Iva. In merito agli obblighi contabili o dichiarativi ai fini fiscali a carico del Commissariato Generale di Sezione, quando non svolge alcuna attività commerciale in Italia non è tenuto ad osservare particolari adempimenti, tuttavia, ha comunque l'obbligo di conservare i moduli che compila e consegna ai fornitori per usufruire del regime di non imponibilità Iva con le stesse modalità previste per i documenti ufficiali emessi, unitamente alla documentazione dei relativi pagamenti. Per quanto riguarda gli aspetti Iva legati alle imprese italiane, il documento di prassi evidenzia che le prestazioni di servizi relative alla costruzione di uno *stand* fieristico presso Expo Milano 2015 fornite ad un soggetto passivo Iva con sede in un Paese a fiscalità privilegiata, ancorché trattasi di operazioni fuori campo Iva, in quanto non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'art.7-ter d.P.R. n.633/72, soggiacciono comunque all'obbligo di comunicazione *black list* secondo le regole e le scadenze ordinarie. Inoltre, qualora un'impresa italiana stipula un contratto di appalto con un *general contractor* estero per la realizzazione di un padiglione espositivo e, a tal fine, affida poi in subappalto a società italiane parte degli interventi, l'Iva relativa alle prestazioni di servizi rese da queste all'appaltatore deve essere assolta secondo il meccanismo dell'inversione contabile; ovviamente, ciò vale a condizione che siano verificate tutte le condizioni richieste dall'art.17, co.6, lett.a) d.P.R. n.633/72.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.25, 07/07/2015)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2015 – 31 dicembre 2015. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,05%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,05%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2013 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
1° semestre 2013	0,75%	0,75% + 8% = 8,75%
2° semestre 2013	0,50%	0,50% + 8% = 8,50%
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.168 del 22/07/2015)

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MOD. 770/2015

Prorogato al 21 settembre 2015 il termine di presentazione del modello 770

Con la pubblicazione nella G.U. n.175 del 30/7/2015 del D.P.C.M. datato 28 luglio 2015 trova ufficialità la proroga del termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 2014. Il termine ordinario, fissato al 31 luglio 2015 viene quindi prorogato al 21 settembre 2015.

(D.P.C.M. datato 28/07/2015, G.U. n.175 del 30/07/2015)

Aderente a:

<p>CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO</p>	<p>Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta "proroga di ferragosto", ossia la sospensione dei versamenti tributari dal 1 al 20 agosto: si tratta di un rinvio delle scadenze che già da molti anni veniva applicato, ma solo in via transitoria (ossia con provvedimenti annualmente approvati), mentre dal 2012 – grazie all'art.3-<i>quater</i> D.L. n.16/12 – è a regime, quindi applicabile senza necessità di alcuna ulteriore previsione.</p> <p>Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo a un eventuale debito per l'Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcun aggravio.</p> <p>Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli artt.17 e 20 co.4 D.Lgs. n.241/97, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.</p> <p>I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.</p> <p>La scadenza del 20 agosto per i versamenti da Unico</p> <p>Si ricorda che al 20 agosto scadono anche i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i contribuenti che svolgono attività per i quali sono stati approvati gli studi di settore (compresi i soci di società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l'ordinario termine: tali soggetti, che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,4% agli importi dovuti hanno potuto rinviare il versamento al 20 agosto. Tale scadenza ampliata può riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle camere di commercio così come il saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichiarazione unificata.</p> <p>Si ricorda che la proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello Unico, in scadenza nel periodo 1-20 agosto. Si pensi al contribuente, interessato dagli studi di settore, che ha versato le prime due rate il 6 e il 16 luglio e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata potrà essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 20 agosto.</p>
---	---

<p>COMUNICAZIONI ANOMALIE – IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA</p>	<p>La Legge di Stabilità 2015 (art.1, co. da 637 a 640 della L. n.190/14) ha recato, tra le disposizioni principali, una modifica consistente alla possibilità di azionare l'istituto del ravvedimento operoso; sotto tale profilo, la modifica più consistente è certamente l'estensione del termine entro il quale il contribuente può definire le irregolarità commesse. Per le novità sul ravvedimento si rinvia alle precedenti circolari informative pubblicate.</p> <p>Detta modifica era però legata ad una logica di sistema, una dichiarata nuova prospettiva nei rapporti tra Fisco e contribuente. L'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso, proprio per incentivare i contribuenti a "autovalutare" la propria posizione e questi, del caso, potranno procedere a rettificare</p>
--	---

quanto in precedenza dichiarato.

Il 13 luglio 2015 l'Agenzia ha pubblicato il Provvedimento direttoriale prot. n.94624, attraverso cui vengono definite le modalità con le quali questo scambio di informazioni si andrà a materializzare e descrivendo quali sono le informazioni sulle quali (probabilmente in prima battuta) si incardinerà tale rapporto Fisco-contribuente.

Le anomalie

Tali anomalie che saranno segnalate dall'Agenzia delle Entrate riguarderanno:

- informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.21 D.L. n.78/10 e successive modificazioni (spesometro), da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti. L'anomalia segnalata è il fatto di dichiarare un volume d'affari Iva inferiore rispetto agli acquisti dichiarati dai propri clienti.
- informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770, quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). In questo caso l'anomalia riguarda la dichiarazione, da parte dei professionisti, di compensi per un importo inferiore rispetto a quelli sui quali i rispettivi clienti hanno operato ritenute.

Tali anomalie riguardano, in prima battuta, il periodo d'imposta 2011.

La comunicazione

I destinatari delle comunicazioni, come evidenziato al punto 1.1 del provvedimento, sono i soggetti passivi Iva per in quali si ravvisino le richiamate anomalie.

L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (ini-pec), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

È quindi evidente che, anche per tale motivo, occorre verificare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata.

Le opzioni a disposizione del contribuente

La prima opportunità a disposizione del contribuente è quella di fornire all'Amministrazione finanziaria la spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la comunicazione non tiene conto potranno essere chiariti dal contribuente.

Il paragrafo 3 del provvedimento afferma altresì che il contribuente "può richiedere informazioni" circa le anomalie contenute nella comunicazione, anche se risulta poco chiaro quale possa essere e come sarà gestito questo flusso informativo "bidirezionale" che deriverà da tale richiesta di informazioni (dal contribuente al Fisco).

Per tale attività di scambio informativo, precisa il provvedimento, evidentemente il contribuente potrà avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (i propri consulenti).

La seconda soluzione riguarda invece la correzione del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno

	<p>avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi (quindi adeguare i ricavi / compensi dichiarati).</p> <p>Infine il contribuente potrebbe anche ritenere di non effettuare alcun intervento, posto che in tale fase non pare avere alcun obbligo di risposta.</p> <p>Ovviamente, anche rilevando la precisione dell'anomalia segnalata, il contribuente potrebbe ritenere di non ottemperare alla segnalazione del Fisco: conseguentemente, l'Amministrazione avrà la possibilità di procedere ad un accertamento nei confronti del contribuente per proventi non dichiarati nel periodo d'imposta.</p>
--	---

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI	<p>Appare opportuno segnalare che, a decorrere dal 2015, si è accorciato il c.d. periodo feriale, vale a dire il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. n.742/69, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.</p> <p>Prevede infatti la norma:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><i>Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.</i></p> </div> <p>Il predetto periodo, dunque, corrisponde oggi al mese di agosto e si accorcia di 15 giorni, poiché sino al 2014 andava dal 1° di agosto al 15 di settembre.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31-08 (compreso); • i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 01-09 (il 31 agosto è l'ultimo giorno della sospensione). <p>Tale sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti.</p> <p>Termini interessati</p> <p>Rientrano nel disposto della sospensione i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per proporre ricorso e reclamo; • per la costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria); • per il deposito di memorie e documenti; • per proporre appello; • per la definizione degli atti in acquiescenza; • per la definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure per la definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni. <p>Ad esempio, si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 01 luglio 2015, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.</p> <p>In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:</p>
---	---

DESCRIZIONE	PERIODO	GIORNI
giorni decorrenti prima della sospensione	dal 02-07 al 31-07	30
giorni di sospensione non rilevanti	dal 01-08 al 31-08	//
giorni decorrenti dopo la sospensione	dal 01-09 al 30-09	30

Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 30 settembre 2015.

Sino a qualche mese or sono, avremmo anche affermato anche che, ove il contribuente avesse presentato istanza di accertamento con adesione, il suddetto termine verrebbe prorogato di ulteriori 90 giorni (quindi complessivi 120 giorni).

Va invece segnalato che, con una recente Ordinanza (n.11632 dello scorso 5 giugno) la Cassazione ha smentito tale conclusione affermando che i due termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l'accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. In risposta ad una Interrogazione Parlamentare, l'esecutivo ha affermato che appare prematuro assegnare valore alla suddetta pronuncia e ritiene corretto mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza.

Essendo il sistema tributario caratterizzato dalla presenza di accertamenti esecutivi, vale a dire di atti di accertamento che contengono l'intimazione a pagare, anche il versamento delle eventuali somme dovute (normalmente 1/3 delle imposte) beneficia del differimento.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

Termini non interessati

Non rientrano, invece, nella sospensione tutti i termini le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.

Ad esempio, ne resta esclusa la decorrenza dei termini:

- di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari);
- per il versamento degli avvisi di addebito Inps;
- di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia;
- di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;
- di 30 giorni per comunicare l'adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale);

- di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;
- per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;
- per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri.

La necessità di estrema cautela

Preso atto delle differenti regole che presiedono le svariate ipotesi sopra rappresentate, raccomandiamo la massima cautela nel definire con certezza i corretti termini di scadenza.

Aderente a:

GLI STUDI DI SETTORE PER IL 2014

L'Agenzia delle Entrate, in data 17 luglio, ha emanato la circolare annuale riepilogativa delle novità presenti negli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2014.

Il documento di prassi contiene molte indicazioni tecniche che possono non essere di immediato interesse per il lettore che, in questa sede, trascureremo.

Ci soffermiamo, invece, su alcune questioni che possono servire a meglio comprendere il risultato finale della elaborazione del software Gerico, vale a dire lo strumento che, incorporato nel modello Unico, fornisce il responso di:

- congruità;
- coerenza;
- normalità economica.

Sono questi, infatti, i tre diversi punti di vista dai quali viene "studiato" il contribuente; la congruità valuta l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati, la coerenza previene eventuali indicazioni anomale di dati che possono generare un risultato migliore del calcolo rispetto a quello reale, la normalità economica valuta l'allineamento di taluni risultati rispetto a quelli medi del settore (percentuali di ricarico e rotazione del magazzino, resa per addetti impiegati, etc.).

Nelle annualità interessate da ampi fenomeni di crisi economica, quali il 2014, si applicano poi dei correttivi che hanno lo scopo di adeguare il risultato del calcolo standard al periodo di recessione o stagnazione; proprio su tale aspetto sono presenti evidenti novità.

I correttivi anticrisi per il 2014 ed il grado di efficienza produttiva

Il Ministero ha ritenuto applicabili al periodo di imposta 2014 le seguenti quattro tipologie di correttivi:

1. correttivi relativi al magazzino;
2. correttivi congiunturali di settore;
3. correttivi congiunturali territoriali;
4. correttivi congiunturali individuali.

La prima tipologia serve unicamente a non rendere sospetta una bassa rotazione del magazzino, giustificata, appunto, dalla crisi e non imputabile a vendite non fiscalizzate.

Le altre tre tipologie di correttivi, invece, sono applicate ai soggetti che risultano non congrui e non normali rispetto ai dati *standard*.

Sostanzialmente, dunque, sembra uno scenario perfettamente aderente a quello applicato lo scorso anno, eccezion fatta per l'assenza di correttivi specifici (quali quello per il costo del carburante); invece, i risultati di calcolo sono assai differenti, in quanto risulta modificato il funzionamento dei correttivi e, soprattutto, la condizione di spettanza dei medesimi.

Si è deciso, infatti, di vincolarne l'applicazione e la misura ad uno studio relativo all'efficienza produttiva; in pratica, poiché è risultato che la medesima si sia generalmente ridotta rispetto al triennio precedente, i correttivi risultano ora correlati al minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati (il lavoro e il capitale), collegati alla situazione di crisi economica. Per soggetti che non hanno ridotto tale parametro rispetto ai valori ritenuti normali, i correttivi non si applicano o si applicano in misura minore rispetto alle precedenti annualità.

Ecco il motivo per cui, a fronte di dati sostanzialmente in linea con il passato, il risultato di Gerico può apparire più esoso.

Le imperfezioni di Gerico

La circolare avverte che è stato individuato un malfunzionamento nell'esito di calcolo di Gerico 2013 e Gerico 2014 per l'indicatore "Margine per addetto non dipendente" applicabile alle annualità di imposta 2012 e 2013 agli studi di settore VD11U (produzione di olio e affini) e VG83U (gestione piscine, palestre e impianti sportivi).

La realizzazione di costruzioni interne

Gli associati che avessero sostenuto costi per realizzare beni internamente all'azienda si troveranno a fare i conti con un malfunzionamento del calcolo; infatti, i costi sostenuti (acquisto materie, personale dipendente, prestazioni di terzi, etc.) non determinano la produzione di ricavi, ma semplicemente la realizzazione di un bene iscritto nell'attivo, senza che si debba pretendere alcun ricarico o maggiorazione. Il calcolo di Gerico non riesce a sterilizzare l'effetto di tale situazione e, per conseguenza, se ne dovrà tenere conto in caso di confronto con gli uffici.

Il regime premiale

Molto deludente è l'approccio all'analisi del regime premiale. Come noto, infatti, ai fini di incentivare l'allineamento allo studio di settore, il sistema tributario prevede degli "incentivi" per i contribuenti che siano congrui, coerenti e normali rispetto al calcolo degli studi di settore, alla specifica condizione che abbiano "fedelmente" indicato i dati nel modello.

In pratica, si tratta di poter godere di uno scudo protettivo rispetto all'applicazione di ulteriori accertamenti analitico induttivi, di un accorciamento di un anno dei termini concessi al fisco per l'effettuazione dei controlli e di un ampliamento della franchigia per accertamenti da redditometro (tali benefici, peraltro, sono applicabili solo per alcuni studi di settore e non per altri; ad esempio, ne sono esclusi quelli del comparto della attività professionali).

Ben sapete come sia difficoltosa la compilazione del modello degli studi di settore, essendo talvolta richieste informazioni non immediatamente disponibili dalle scritture contabili tenute ai fini civilistici e fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha precisato che non risultano rilevanti, ai fini di cui sopra, talune informazioni che non incidono in modo diretto ed immediato sul risultato finale del calcolo.

Pur tuttavia, l'errata indicazione delle altre informazioni (quelle, cioè, che influiscono direttamente sul calcolo) determinano l'impossibilità di godere dei benefici del regime premiale anche se il differente risultato ottenuto risulta perfettamente allineato (cioè anche se con il ricalcolo si continua a restare congrui, coerenti e normali).

Studi di settore e società di comodo

La congruità e la coerenza agli studi di settore è un utile strumento per poter sfuggire alla applicazione del regime delle società di comodo.

In alcuni casi, però, il sistema contempla degli studi di settore (ad esempio quello applicabile in caso di svolgimento di attività di affittanza d'azienda) che, pur fornendo un risultato finale, sono ritenuti non affidabili.

Tali situazione determina una conseguenza positiva ed una negativa per il contribuente:

- da un lato lo studio non può essere utilizzato per l'accertamento, ove il contribuente non sia congruo;

- per altro verso, ove il contribuente sia congruo e coerente, non potrà utilizzare tale responso per far valere la causa di esclusione dal regime delle società di comodo.

Siamo dinnanzi ad una evidente penalizzazione a carico di taluni soggetti che si trovano con una opportunità in meno rispetto ad altri.

Le comunicazioni di anomalia sul triennio 2011 - 2013

Segnaliamo una ultima importante vicenda legata alle anomalie nella indicazione dei dati nei modelli degli studi di settore delle annualità pregresse.

Potrebbero giungere delle missive dall'Agenzia (via posta, oppure via Pec, oppure direttamente nel cassetto fiscale) che mettono in evidenza alcune possibili anomalie.

Si prega, pertanto, di tenere monitorati tali documenti (salvo per gli associati che abbiano affidato allo studio del consulente il monitoraggio) e di consegnarli prontamente, affinché li si possa valutare con attenzione e decidere quale sia la risposta più appropriata da fornire; da tali segnalazioni, infatti, potrebbe derivare l'inserimento del contribuente nelle liste selettive dei soggetti da sottoporre ad accertamento.

Aderente a:

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

20 agosto	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p> <p>Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007), ovvero per il secondo trimestre 2015 (codice tributo 6032). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p>
------------------	---

20
agosto

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione, soggetti per i quali non trovano applicazione gli studi di settore

Le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale maggiorato con versamento della prima rata entro il 16/7 pagano oggi la seconda rata maggiorata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la terza rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione per i quali trovano applicazione gli studi di settore

Le persone fisiche titolari di partita Iva cui si applicano gli studi di settore che hanno scelto il pagamento maggiorato versano oggi con maggiorazione in unica soluzione o come prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovano applicazione gli studi di settore

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16/7, devono effettuare oggi il versamento maggiorato della seconda rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati senza maggiorazione

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la terza rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

20
agosto

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati con maggiorazione

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento delle imposte da Unico 2015 maggiorato versano oggi le imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 in unica soluzione ovvero effettuano il versamento della prima rata.

Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento maggiorato rateale, devono versare entro oggi la seconda rata dell'Ires, dell'Irap, dell'Iva (in caso di dichiarazione unificata) e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con pagamento della prima rata al 16/6 o 6/7

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della terza rata dell'Ires, dell'Irap, dell'Iva (in caso di dichiarazione unificata) e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con pagamento maggiorato

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento del saldo o prima rata maggiorati dell'Ires, dell'Irap, dell'Iva (in caso di dichiarazione unificata) e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la sesta rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per il secondo trimestre 2015.

<p>20 agosto</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 6 o 16 luglio.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>25 agosto</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>

<p>31 agosto</p>	<p>Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/6 Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno scade oggi il termine di versamento della IV rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.</p> <p>Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/7 Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio scade oggi il termine di versamento della III rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.</p> <p>Comunicazioni di acquisto da San Marino Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di luglio.</p>
<p>31 agosto</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.08.2015.</p>
<p>1 settembre</p>	<p>Termini processuali Riprende il decorso dei termini processuali, compresi quelli relativi alle giurisdizioni tributarie, rimasti sospesi nel periodo 1°- 31 agosto 2015.</p>
<p>15 settembre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>